

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**Nn. 4885 e 4886-A**

**ALLEGATO 3-II  
PARTE II**

## **RELAZIONE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

SUI

## **DISEGNI DI LEGGE**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (n. 4885)

---

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001  
e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003 (n. 4886)

---

### **ALLEGATO 3-II**

---

#### **PARTE II**

**Dall'articolo 49 all'articolo 61**

#### **EMENDAMENTI**

*al disegno di legge finanziaria, esaminati dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente,  
con indicazione del relativo esito procedurale (l'esito degli emendamenti  
indicati come accantonati è pubblicato nelle parti successive)*

**INDICE**

## Disegno di legge n. 4885

- articolo 49 . . . . .	<i>Pag.</i>	3
- articolo 50 . . . . .	»	10
- articolo 51 . . . . .	»	14
- articolo 52 . . . . .	»	21
- articolo 53 . . . . .	»	24
- articolo 54 . . . . .	»	25
- articolo 55 . . . . .	»	27
- articolo 56 . . . . .	»	36
- articolo 57 . . . . .	»	38
- articolo 58 . . . . .	»	51
- articolo 59 . . . . .	»	54
- articolo 60 . . . . .	»	66
- articolo 61 . . . . .	»	89

**Art. 49.****49.1****Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

*Sopprimere l'articolo.***Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).**  

---

**49.3****Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

*Sostituire la parola «4» con l'altra: «10».***Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).**  

---

**49.2****Respinto**

BRIGNONE, MORO

*Al comma 1, sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento».***Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**  

---

**49.5****Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

*Sostituire la parola «5» con l'altra: «10».***Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).**  

---

**49.4****Respinto**

MANIERI

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In fase di prima applicazione del presente comma il finanziamento ordinario aggiuntivo di importo complessivo non superiore a lire 22 miliardi nel triennio 2001-2003, da destinare alle Scuole superiori ad ordinamento speciale, viene assicurato nell'ambito degli stanziamenti relativi al fondo di finanziamento ordinario delle Università in ragione di lire 7 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e di lire 8 miliardi per l'anno 2003».*

---

**49.11****Respinto**

DIANA Lino

*Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:*

*«4-bis. Per l'attivazione nell'anno accademico 2001-2002 della modalità "faccia/faccia" del corso di laurea in ingegneria informatica di primo livello di durata triennale con didattica a distanza nell'Università La Sapienza - sede di Frosinone - è assegnato un contributo di lire 720 milioni».*

*Conseguentemente nella Tabella B - Ministero dell'università e della ricerca scientifica - lo stanziamento per l'anno 2001 è diminuito del corrispondente importo».*

---

**49.500****Accolto**

DIANA LORENZO

*Al comma 5, aggiungere, in fine il seguente periodo: «In fase di prima applicazione del presente comma il finanziamento ordinario da destinare alle Scuole superiori ad ordinamento speciale è determinato in misura non superiore a lire 22 miliardi per il triennio 2001-2003, a valere sul fondo di finanziamento ordinario delle Università in ragione di lire 7 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e di lire 8 miliardi per l'anno 2003».*

---

**49.6****Accolto**

DIANA LORENZO, FERRANTE

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In fase di prima applicazione del presente comma, il finanziamento ordinario da destinare alle Scuole superiori ad ordinamento speciale è determinato in misura non superiore a lire 22 miliardi nel triennio 2001-2003 a valere sul fondo di finanziamento delle Università, in ragione di lire 7 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e di lire 8 miliardi per l'anno 2003».*

---

**49.7****Accolto**

BISCARDI, CARPI

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In sede di prima applicazione del presente comma, il finanziamento ordinario aggiuntivo di importo complessivo non superiore a lire 22 miliardi nel triennio 2001-2003, da destinare alle scuole superiori ad ordinamento speciale, viene assicurato nell'ambito degli stanziamenti relativi al fondo di finanziamento ordinario delle università in ragione di lire 7 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e di lire 8 miliardi per l'anno 2003».*

---

**49.8****Respinto**

MORO, TIRELLI, STIFFONI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

*«5-bis. Dopo il comma 6-bis dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è aggiunto il seguente:*

*"6-ter. Le disposizioni di cui ai precedenti comi 6 e 6-bis non si applicano nei confronti dei titolari di pensione di anzianità che, per un periodo massimo di 51 giorni all'anno, prestano servizio alle dipendenze di titolare di impresa agricola, per la raccolta di specifici prodotti agricoli, la cui maturazione e raccolta avviene in un limitato periodo di tempo».*

**Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**49.9****Respinto**

ASCIUTTI, TONIOLLI

*Aggiungere dopo il comma 6, il seguente:*

«7. Le imprese che finanziano presso gli istituti universitari progetti di ricerca applicata per innovazioni di processo e di prodotto inerenti la loro attività potranno detrarre l'80 per cento dell'importo dal loro imponibile ai fini IRPEG».

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).****49.10****Respinto**

MACERATINI, BEVILACQUA, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«6-bis. Gli oneri per il completamento delle opere di edilizia universitaria delle Università degli studi situate nel Mezzogiorno sono posti a carico delle risorse stanziare dalla presente legge per la prosecuzione degli interventi nelle aree depresse di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208, in misura pari a lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, da ripartirsi con delibera CIPE sulla base degli stati di attuazione dei singoli interventi accertati dall'Unità di verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).****49.0.1****Dichiarato inammissibile**

ASCIUTTI, TONIOLLI

*Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:*

**«Art. 49-bis.**

1. I laureati di medicina e chirurgia iscritti al secondo anno della facoltà di odontoiatria e protesi dentaria che hanno sostenuto esami fondamentali in materie per le quali hanno ottenuto le firme di frequenza, possono continuare nel loro percorso universitario nella facoltà scelta».

**49.0.2****Respinto**

ASCIUTTI, TONIOLLI

*Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:*

**«Art. 49-bis.**

1. Sono ammessi a partecipare alla terza tornata dei giudizi di idoneità a professore associato gli aiuti e gli assistenti clinici dei Policlinici universitari nominati a seguito di pubblico concorso ed il personale universitario di cui all'articolo 5 del decreto legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, che non hanno potuto beneficiare, rispettivamente, delle sentenze della Corte costituzionale n. 89/1986 e n. 397/1989 in quanto non sussisteva rapporto di contestazione pendente in sede giurisdizionale».

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).****49.0.3****Respinto**

Vegas, Azzollini, D'Alì, Ventucci, Costa, Lauro

*Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:*

**«Art. 49-bis.**

1. È autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, da assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione di interventi di opere infrastrutturali e ricettive di interesse locale, da essa individuati nei comuni interessati dall'organizzazione delle Universiadi invernali del 2003 "Tarvisio 2003". All'onere recato dalle disposizioni del presente articolo, pari a lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, si provvede mediante copertura C2».

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

**49.0.4****Respinto**

BALDINI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:***«Art. 49-bis.**

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai soggetti che hanno sostenuto spese a titolo di tasse e contributi universitari per la frequenza di corsi di istruzione post-universitaria all'estero è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 4 per cento delle spese sostenute, purché effettivamente risultanti a carico dei soggetti stessi.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche per le altre spese sostenute all'estero per la frequenza dei predetti corsi nel limite complessivo di Lire 30 milioni per anno di frequenza.

3. Il credito d'imposta di cui ai due precedenti commi dovrà essere utilizzato entro i tre anni successivi alla conclusione con profitto del corso post-universitario all'estero. Tale utilizzo dovrà avvenire in quote annuali costanti e di pari importo.

4. Il credito d'imposta di cui ai commi 2 non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive ed è utilizzabile in compensazione, ai sensi del Decreto legislativo 9 luglio 1977, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento delle spese.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli oneri sostenuti a partire dal periodo d'imposta 2000.

6. Con Decreto del Ministero delle Finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**



**49.0.5****Respinto**

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

*Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:***Art. 49-bis.***(Modifiche alla legge 15 maggio 1997, n. 127)*

1. All'articolo 17, comma 125, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è aggiunto il seguente periodo: "Nel caso di procedure relative a professori associati e ordinari, l'università istituita nel territorio della regione della Valle d'Aosta e l'ateneo istituito nella provincia autonoma di Bolzano, qualora non abbiano emanato il bando per la copertura del posto ai sensi della normativa vigente ovvero pur avendolo emanato, non abbiano nominato il ruolo gli idonei ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *f*) della legge 3 luglio 1998, n. 210, possono nominare in ruolo per chiamata i candidati risultati idonei a seguito di valutazioni comparative svoltesi in altre sedi universitarie, anche straniere nella misura rispettivamente del cinquanta e del settanta per cento, per lo stesso settore scientifico-disciplinare, dopo il decorso nelle medesime sedi del termine di cui alla lettera *f*) predetta o di altri termini eventualmente previsti"».

---

**Art. 50.****50.1****Dichiarato inammissibile**

MARINO

*L'articolo 50 è soppresso.*

*In alternativa, all'articolo 50, le parole: «acquisiscono» sono sostituite dalle seguenti: «possono acquisire».*

*In subordine, all'articolo 50, nel primo periodo, dopo le parole: «definiti con deliberazione del CIPE» aggiungere dalle seguenti: «su proposta del Ministro dei lavori pubblici».*

**50.2****Ritirato**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «con successiva deliberazione del Cipe, sentita la Conferenza», fino alla fine del comma, con le seguenti: «con deliberazione del Cipe, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con deliberazione del Cipe, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, saranno individuate ulteriori modalità di incentivazione all'utilizzo dello strumento della finanza di progetto.*

**50.3****Respinto**

LEONI, MORO

*Al comma 1, dopo le parole: «per la realizzazione di infrastrutture» inserire le seguenti: «di interesse nazionale».*

**Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**

**50.4****Respinto**

PIREDDA

*Al comma 1, dopo le parole: «ulteriori modalità di incentivazione all'utilizzo dello strumento di finanza di progetto,...» aggiungere le seguenti: «con particolare riferimento alle restituzioni ai comuni di edifici di grande valore storico, utilizzati come carceri».*

---

**50.0.1****Respinto**

PICCIONI, LAURO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Dopo l'articolo 50, è inserito il seguente:*

**«Art. 50-bis.**

*(Norme a favore delle persone con sindrome di Down o con altra grave disabilità)*

1. Le persone con sindrome di Down, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo:

*a)* sono considerate, con le peculiarità specifiche della disabilità intellettiva, in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 della legge 104 del 1992;

*b)* sino alla attuazione dell'articolo 24 della legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, beneficino della indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 insostituzione della indennità di frequenza prevista dall'articolo 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289 e dell'assegno mensile di assistenza previsto dall'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118;

*c)* sono inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 8 legge 12 marzo 1999, n. 68. Le commissioni mediche competenti in materia di inabilità al lavoro potranno valutare, con puntuale e specifica motivazione, i casi particolari di completa inidoneità al lavoro segnalati dal comitato tecnico previsto dall'articolo 6, secondo comma, lettera *b)*, della stessa legge. L'esclusione dalle graduatorie è impugnabile avanti il giudice del lavoro entro un anno dalla comunicazione.

2. Con decreto del ministro della sanità il riconoscimento automatico dei benefici di cui sopra, senza necessità visita delle previste commissioni mediche istituite presso le AUSL, potrà essere esteso ad altre gravi patologiche irreversibili risultanti da esame incontrovertibile.

3. I disabili in situazione di gravità:

a) possono cumulare, al fine di favorire il loro inserimento lavorativo e sociale, la pensione di reversibilità con proventi di attività lavorativa;

b) hanno diritto di precedenza e all'inserimento gratuito, con adeguate figure di sostegno, negli asili nido per la funzione terapeutica, riabilitativa ed educativa svolta da tale servizio;

c) sono esenti da *tickets* sanitari e da costi per ausili collegati alla patologia. Con decreto del Ministro della sanità viene disciplinata l'erogazione attraverso l'inserimento nel nomenclatore tariffario delle protesi e delle ortesi».

### **Compensazioni di Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

#### **50.0.2**

##### **Accantonato**

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, LAURO, BUCCIARELLI

*Dopo l'articolo 50, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 50-bis.**

1. Per la realizzazione dei programmi di iniziativa comunitaria, Urban II, utilmente collocati nella graduatoria definita con criteri e le modalità di cui al decreto ministeriale 7 luglio 2000, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 20 luglio 2000, e con le risorse previste dallo stesso decreto, sono destinati lire 480 miliardi, da ripartire in egual misura fra i programmi che hanno conseguito un punteggio superiore a 60 punti».

### **Compensazioni di Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

#### **50.0.3**

##### **Accantonato**

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 50, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 50-bis.**

1. Per la realizzazione dei programmi di iniziativa comunitaria, Urban II, utilmente collocati nella graduatoria definita con criteri e le modalità di cui al decreto ministeriale 7 luglio 2000, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 20 luglio 2000, e con le risorse previste dallo stesso decreto,

sono destinati lire 480 miliardi, da ripartire in egual misura fra i programmi che hanno conseguito un punteggio superiore a 60 punti.

**Compensazioni di Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**Art. 51.****51.1****Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Sopprimere l'articolo.*  

---

**51.2****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «quelle definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29» con le seguenti: «le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato».***Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).**  

---

**51.3****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine: «con esclusione delle Regioni, province, comuni e comunità montane».***Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).**  

---

**51.4****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelte del contraente stipula convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi sono sottoposti al parere di congruità economica».***Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).**  

---

**51.5****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelte del contraente stipula convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura de-liberati dalle amministrazioni dello Stato».*

**Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**51.6****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelte del contraente stipula convenzioni di cui al richiamato articolo 26».*

**Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**51.7****Accolto**

MORANDO

*Al comma 1, dopo le parole: «(CONSIP) SpA» aggiungere: «sentita l'Autorità per la tutela della concorrenza».*

---

**51.8****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «di cui al presente comma» inserire le seguenti: «attraverso l'utilizzo di procedure competi-tive».*

---

**51.9****Accolto**

MORANDO

*Al comma 1, dopo le parole: «e devono indicare,» aggiungere: «, anche al fine di tutelare il principio della libera concorrenza e dell'apertura dei mercati,».*

---

**51.10****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Al comma 1, inserire in fine il seguente periodo: «Con le convenzioni l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalla amministrazioni dello Stato».*

---

**51.11****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «Tali convenzioni sono sottoposte al pare di congruità economica».*

---

**51.12****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Sopprimere il comma 2.*

**Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**51.13****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Al comma 3, sopprimere le parole: «o più regolamenti».*

---



**51.14****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Al comma 3, dopo le parole: «1988, n. 400» inserire le seguenti: «adottati su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono determinati».*

---

**51.15****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Al comma 3, sostituire le parole: «sono stabili» con le seguenti: «sono determinati».*

---

**51.16****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «sentite le Commissioni parlamentari competenti».*

---

**51.17****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Al comma 4, sopprimere le parole: «o più regolamenti».*

---

**51.18****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Al comma 4, sopprimere le parole: «una o o più».*

---

**51.19****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Al comma 4, dopo le parole: «1988, n. 400» inserire le seguenti: «adottati su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono determinati».*

---

**51.20****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Al comma 4, sostituire le parole: «sono stabiliti» con le seguenti: «sono determinati».*

---

**51.21****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Al comma 4, sopprimere le parole: «e le modalità».*

---

**51.22 (V. nuovo testo)**

IL GOVERNO

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le procedure di scelta del contraente e le modalità di utilizzazione degli strumenti elettronici ed informatici che le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare ai fini dell'acquisizione di beni e servizi».

---

**51.22 (Nuovo testo)****Accolto**

IL GOVERNO

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le procedure di scelta del contraente e le modalità di utilizzazione degli strumenti elettronici ed informatici che le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare ai fini dell'acquisizione di beni e servizi, assicurando la parità di con-

dizioni dei partecipanti nel rispetto dei principi di trasparenza e di semplificazione della procedura».

---

**51.23****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Al comma 5, dopo le parole: «1988, n. 400» inserire le seguenti: «adottati su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono determinati».*

---

**51.24****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Al comma 5, sostituire le parole: «sono stabiliti» con le seguenti: «sono determinati».*

---

**51.25****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Al comma 5, sopprimere le parole: «elettronici e».*

**Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**51.26****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Al comma 5, sopprimere le parole: «e telematici».*

**Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**51.27****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra le modalità di attuazione del presente articolo nonché i risultati conseguiti».

---

**51.28****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Al comma 6, dopo le parole: «del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» aggiungere le seguenti: «sentite le Commissioni parlamentari competenti».*

---

**51.29****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra le modalità di attuazione del presente articolo nonché i risultati conseguiti».

---

**Art. 52****52.1****Accolto**

MORANDO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «su tutto o».*

*Al comma 2, lettera a) sopprimere le parole: «una o».*

*Sopprimere inoltre le parole: «con popolazione superiore a 20.000 abitanti».*

*Alla lettera b), sopprimere le parole: «una o».*

*Alla lettera c), sopprimere le parole: «una o».*

---

**52.2****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Al comma 1, dopo le parole: «enti decentratidi spesa» aggiungere le seguenti parole: «con esclusione dele Regioni e degli enti locali».*

**Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**52.3****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

*Al comma 1, sostituire le parole: «con il compito» con le seguenti: «allo scopo».*

---

**52.4****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

*Al comma 1, dopo le parole: «enti decentrati di spesa» aggiungere le seguenti: «con esclusione delle Regioni e degli enti locali».*

**Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**52.5****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

*Al comma 2, capoverso, sopprimere le parole: «Ministero dell'interno».*

*Conseguentemente, al medesimo comma 2, sopprimere la lettera a).*

**Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).****52.6****Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

*Sopprimere le parole: «e soggetti privati».*

**Compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).****52.7****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «e presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra le modalità di attuazione del presente articolo nonché i risultati conseguiti».*

**52.8****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «e alle Commissioni parlamentari competenti».*

**52.10****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Sopprimere il comma 5.*

**Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).**

**52.9****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.***Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**52.0.1 (V. nuovo testo)**

NAPOLI Roberto, NAVA, LAURIA Baldassare, CIMMINO, MUNDI

*Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:***«Art. 52-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, le amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare tutti i bandi e gli avvisi di gara di cui ai commi 1, 2, 3, 4 dell'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999 su uno o più siti informatici individuati con decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce altresì le necessarie modalità operative».

---

**52.0.1 (Nuovo testo)****Accolto**

NAPOLI Roberto, NAVA, LAURIA Baldassare, CIMMINO, MUNDI

*Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:***«Art. 52-bis.**

1. A decorrere dal 1° luglio 2001, le amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare i bandi e gli avvisi di gara di cui ai commi 1, 2, 3, 4 dell'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999 su uno o più siti informatici con le modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

---

**Art. 53.**

**53.1**

**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Sopprimere l'articolo.*

**Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---



**Art. 54.****54.1****Dichiarato inammissibile**

CARPI

*Sopprimere i commi 4 e 5.***54.2****Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Sopprimere il comma 4.***Compensazioni Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).****54.3****Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Sopprimere il comma 5.***Compensazioni Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).****54.4****Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«Per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel caso di servizi consistenti in fornitura di lavoro temporaneo, il Ministero del tesoro, del bilancio, e della programmazione economica si avvale della consulenza della CON-SIP, cui sono affidati anche i compiti di verifica della efficace attuazione delle convenzioni, in funzione della relazione di cui al comma 5 del medesimo articolo 26».

**Compensazioni Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

**54.5****Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«Il competente Ministero non darà seguito al recupero di imposta e relativi accessori per quanto attiene ad introiti tributari, a qualunque titolo dovuti e comunque denominati, derivanti dall'esercizio di servizi elettrici gestiti direttamente dai Comuni e ceduti a terzi gestori. Gli enti locali interessati ai benefici di cui al precedente periodo dovranno presentare apposita istanza di estinzione del debito al competente Ministero entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Agli utenti collegati a reti di teleriscaldamento alimentata da biomassa devono intendersi applicabili le stesse agevolazioni previste per l'utilizzazione di energia geotermica, secondo analoghe modalità.

Limite di spesa 3 miliardi complessivi:

2001: 2.500;  
a regime: 500».

**Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

---

**Art. 55.****55.1****Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

*Sopprimere l'articolo.***Compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).****55.11****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», aggiungere in fine, le seguenti: «sentite le competenti Commissioni parlamentari».***55.14****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Al comma 1, dopo le parole: «e della programmazione economica», aggiungere le seguenti: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti».***55.13****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «con il supporto dell'Agenzia», fino alla fine del comma.***Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).**

**55.12****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Al comma 1, sostituire le parole da: «dell’Agenzia», fino a: «della presente legge», con le seguenti: «delle competenti Commissioni parlamentari».*

---

**55.5****Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D’ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Al comma 1, sostituire le parole da: «o di apposita struttura», fino a: «con le modalità di cui all’articolo 26», con le seguenti: «dall’Agenzia del demanio del Ministro delle finanze».*

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**55.2****Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

*Sostituire le parole da: «o di apposita», fino a: «della presente legge», con le altre: «o di sua apposita struttura».*

**Compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).**

---

**55.9****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Al comma 1, dopo le parole: «specializzati», aggiungere le seguenti: «, di specifica e comprovata competenza ed esperienza ed indiscussa moralità.».*

---

**55.7****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Al comma 1, sostituire la parola: «specializzati», con le seguenti: «esperti di riconosciuta competenza e professionalità in materia finanziaria ed immobiliare».*

---

**55.21****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Al comma 1, dopo la parola: «specializzati», aggiungere le seguenti: «di specifica e comprovata competenza ed esperienza ed indiscussa moralità».*

---

**55.6****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Al comma 1, dopo la parola: «specializzati», inserire le seguenti: «che abbiano una specifica competenza professionale nelle materie finanziaria e immobiliare».*

---

**55.17****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Al comma 1, dopo le parole: «scelti», aggiungere, in fine, le seguenti: «, tra esperti di riconosciuta professionalità e competenza in materia.».*

---

**55.20****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Al comma 1, sostituire le parole: «con le modalità di cui all'articolo 26», con le altre: «con procedure competitive secondo la normativa vigente in materia».*

---

**55.19****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Al comma 1, sostituire le parole: «con le modalità di cui all'articolo 26», con le altre: «secondo la normativa vigente».*

**Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).****55.18****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Al comma 1, sostituire le parole: «con le modalità di cui all'articolo 26», con le altre: «con procedure competitive tra persone che abbiano una specifica comprovata esperienza».*

**55.3****Respinto**

LEONI, MORO

*Al comma 1, sostituire le parole: «con le modalità di cui all'articolo 26 della presente legge», con le altre: «con gara pubblica».*

**55.4****Respinto**

LEONI, MORO

*Al comma 1, sostituire le parole: «con le modalità di cui all'articolo 26 della presente legge», con le altre: «nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti di servizi e forniture».*

**55.15****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «con le modalità di cui all'articolo 26 della presente legge», con le altre: «con procedure competitive, tra persone che abbiano una specifica competenza professionale in materia finanziaria e immobiliare».*

**55.700****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Al comma 1, sostituire le parole: «con le modalità di cui all'articolo 26 della presente legge», con le altre: «con procedure competitive».*

---

**55.22****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Al comma 1, sostituire le parole: «con le modalità di cui all'articolo 26 della presente legge», con le altre: «secondo le modalità previste dalla normativa generale sulla contabilità generale e con i consueti presidi posti ad assicurare la trasparenza della scelta».*

---

**55.24****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Al comma 1, dopo le parole: «all'articolo 26», inserire le seguenti: «e con i consueti presidi posti ad assicurare la trasparenza della scelta».*

---

**55.23****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Al comma 1, sostituire le parole: «di cui all'articolo 26», con le altre: «previste dalla normativa generale sulla contabilità generale e con i consueti presidi posti ad assicurare la trasparenza della scelta».*

---

**55.8****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Al comma 1, dopo le parole: «26 della presente legge», inserire le seguenti: «I componenti dell'Agenzia del demanio o della apposita struttura non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto».*

---

**55.10****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Al comma 1, dopo le parole: «26 della presente legge», inserire le seguenti: «che non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o soci di società, revisori dei conti, o ricoprire uffici pubblici di ogni natura, nè essere imprenditori commerciali.».*

---

**55.16****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Al comma 1, dopo le parole: «della presente legge», aggiungere il seguente periodo: «I consulenti eventualmente incaricati non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto.».*

---

**55.25****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Sopprimere il comma 2.*

**Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**55.26****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Sopprimere il comma 3.*

**Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**55.27****Improponibile**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Al comma 3, dopo le parole: «Le altre pubbliche amministrazioni», aggiungere le seguenti: «e gli organi costituzionali.».*

---



**55.28****Improponibile**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Al comma 3, sostituire le parole: «Le altre pubbliche amministrazioni», con le seguenti: «Gli organi costituzionali».*

---

**55.29****Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Al comma 4, sostituire le parole: «20 per cento», con le seguenti: «30 per cento».*

**Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

---

**55.30****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Sopprimere il comma 5.*

**Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**55.31****Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

*Sopprimere il comma 5.*

**Compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).**

---

**55.32****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Al comma 5, sostituire le parole: «31 dicembre 2001», con le seguenti: «30 gennaio 2002».*

**Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**55.33****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Al comma 5, sostituire le parole: «2001», con le seguenti: «2002».***Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**55.38****Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI

*Al comma 5, sopprimere le parole: «, nonchè le altre pubbliche amministrazioni».***Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**55.37****Improponibile**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Al comma 5, sostituire le parole: «le altre pubbliche amministrazioni», con le seguenti: «gli organi costituzionali».***Compensazioni Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**55.36****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Al comma 5, sopprimere le parole: «nonchè le altre pubbliche amministrazioni».***Compensazioni Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**55.34****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Al comma 5, sopprimere le parole: «e periferiche».***Compensazioni Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**55.35****Respinto**

MARINO, ALBERTINI, CAPONI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. I commi 1 e 2 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono sostituiti dal seguente:

"1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono attribuire risorse finanziarie pubbliche o impiegare pubblici dipendenti in favore di associazioni e organizzazioni di dipendenti pubblici, escluse quelle aventi natura previdenziale o assistenziale, nonchè gli enti con finalità assistenziali a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in forza di norma e regolamenti previsti dai contratti di lavoro dei comparti pubblici interessati"».

---

**Art. 56.****56.1****Respinto**

NAPOLI Roberto, MUNDI, LAURIA Baldassare, CIMMINO, NAVA

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le quote delle pensioni dirette di vecchiaia, di anzianità o di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esclusiva e sostitutiva della medesima, delle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, eccedenti l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, fino a concorrenza dei redditi stessi, nelle seguenti misure:

- a) del 30 per cento per l'anno 2001;
- b) del 15 per cento per l'anno 2002.

2-ter. Con effetto dal 1° gennaio 2003 le anzidette quote sono interamente cumulabili. Continuano ad applicarsi, ove più favorevoli, le disposizioni di cui alla previgente normativa».

---

**56.2****Respinto**

MARINO, MANZI

*Al comma 3, dopo le parole: «Guardia di finanza» inserire le seguenti: «Corpo forestale dello Stato».*

---

**56.3****Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

*Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole da: «ovvero affidate» fino a: «apposite convenzioni».*

---

**56.4****Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

*Sopprimere il comma 5.***Compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).****56.5** (V. nuovo testo)

IL GOVERNO

*Al comma 6, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: «Le predette società possono fornire servizi consulenziali a supporto anche di altre attività del Ministero».*

**56.5** (Nuovo testo)**Accolto**

IL GOVERNO

*Al comma 6, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: «Le predette società possono fornire servizi di consulenza a supporto anche di altre attività del Ministero».*

**Art. 57.**

**57.1**

**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**57.5**

**Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «se di importo» fino alla fine del periodo.*

**Compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).**

---

**57.2**

**Respinto**

MANTICA, CUSIMANO, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Sopprimere il comma 2.*

**Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

---

**57.3**

**Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

*Sopprimere il comma 2*

**Compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).**

---

**57.4**

**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Sopprimere il comma 2.*

---

**57.7****Accolto**

VERALDI, ANDREOLLI, LOMBARDI SATRIANI, VELTRI, MARINI, CAMO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Qualora, ai singoli comuni che beneficiano dell'aumento dei maggiori trasferimenti erariali di cui al comma 1 derivino, per effetto della determinazione della rendita catastale definitiva da parte degli uffici tecnici erariali, introiti superiori, almeno del 30 per cento, rispetto a quelli conseguiti prima della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale "D" a norma del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, i trasferimenti erariali di parte corrente spettanti agli stessi enti sono ridotti in misura pari a tale eccedenza. La riduzione si applica e si intende consolidata a partire dall'anno successivo rispetto a quello in cui la determinazione della rendita catastale è diventata inoppugnabile anche a seguito della definizione di eventuali ricorsi in merito».

---

**57.6****Respinto**

MONTAGNINO, CASTELLANI Carla, ZILIO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il termine di decadenza di dodici mesi per l'attribuzione della rendita catastale definitiva decorrente dalla presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, è fissato in ventiquattro mesi. La disposizione si applica alle dichiarazioni presentate dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---

**57.8****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

*Al comma 3, dopo le parole: «programmazione economica», aggiungere le seguenti: «da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».*

---

**57.9****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Al comma 3, dopo le parole: «programmazione economica», aggiungere le seguenti: «da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».*

---

**57.10****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Al comma 3, dopo le parole: «programmazione economica», aggiungere le seguenti: «da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».*

---

**57.11****Respinto**

MARINO

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. I comuni possono esentare gli istituti autonomi case popolari comunque denominati dal pagamento dell'ICI relativamente agli immobili di edilizia residenziale pubblica. Le risorse non utilizzate per il pagamento dell'ICI vengono destinate dagli stessi istituti ad interventi di manutenzione del proprio patrimonio immobiliare».

---

**57.12****Dichiarato inammissibile**

DE MARTINO

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. All'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si aggiunge, in fine del comma: "Per i fabbricati dati in locazione secondo le norme sull'edilizia residenziale pubblica gli enti proprietari e gestori hanno facoltà di non procedere alla detrazione percentuale di cui sopra e di determinare il reddito netto imponibile nel raffronto tra ricavi e costi considerando gli immobili come strumentali all'esercizio dell'attività"».

---



**57.13****Respinto**

DE MARTINO

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-bis. Ai fini del risanamento finanziario degli IACP il termine di cui all'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 è riaperto ed è fissata nuova scadenza al 30 giugno 2001. Le pendenze di tali enti, in relazione alle imposte dirette e all'IVA, possono essere estinte, senza sanzioni, con le modalità di cui agli articoli 55 e 56 della legge 30 dicembre 1991 n. 413, e successive modificazioni, anche per distinti periodi di imposta scaduti. La domanda dell'ente deve essere presentata entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Le somme risultanti potranno essere versate dai suddetti enti con dilazione, secondo le modalità in vigore.

4-ter. Per le locazioni degli alloggi gestiti dagli IACP, da ritenersi a tempo indeterminato per la disciplina vigente sulla edilizia residenziale pubblica, la disposizione di cui all'articolo 21, comma 19, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, in materia di imposta di registro, si interpreta nel senso che l'annualità successiva a quella in corso è il 1999. Per gli alloggi degli IACP, occupati senza titolo, le disposizioni sulle imposte di registro si interpretano nel senso che per essi vanno applicate per analogia le stesse norme che disciplinano l'imposta sulle locazioni. Nei casi in cui non sia consentita la regolarizzazione dei rapporti locativi la rivalsa dell'imposta di registro annuale nei confronti degli occupanti potrà essere esercitata per l'intero importo».

**57.14****Dichiarato inammissibile**

DE MARTINO

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-bis. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente l'imposta comunale sugli immobili sono apportate le seguenti integrazioni e modifiche:

all'articolo 6, come sostituito dall'articolo 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, è aggiunto al comma 2 il seguente periodo: "Agli alloggi degli istituti autonomi per le case popolari, finchè non è deliberata l'aliquota agevolata, è applicata l'aliquota minima".

all'articolo 8, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, al comma 4 le parole: "nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari" sono sostituite dalle seguenti: "nonchè agli alloggi degli istituti autonomi per le case popolari". Allo stesso comma è aggiunto il seguente periodo:

"Agli alloggi di tali istituti la ulteriore detrazione di cui al comma 3 finchè non deliberata dal comune è applicata nella misura media tra la minima e la massima".

4-ter. Gli avvisi di accertamento o di liquidazione nei confronti degli istituti autonomi per le case popolari, in materia di imposta comunale sugli immobili ancora non definitivi, se contestati negli importi e negli immobili di riferimento, devono essere riesaminati in contraddittorio tra i responsabili degli uffici tributi dei comuni, degli uffici degli enti, e se necessario, della competente amministrazione finanziaria locale. L'ufficio tributi del comune dovrà disporre la temporanea sospensione dell'esecuzione degli atti impositivi e convocare le parti entro 90 giorni dalla richiesta per il riaccertamento dei tributi effettivamente dovuti o per stralciare le quote di tributi non contestate. Tali importi non saranno gravati da sanzioni ed interessi e potranno essere versati con dilazione nel limite di 10 semestralità. Il verbale di definizione, ove siano pendenti ricorsi, dovrà essere rimesso alle competenti Commissioni tributarie, per la estinzione dei giudizi con compensazione di spese o per la riduzione degli importi degli atti impositivi».

---

### 57.15

#### Respinto

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA, PIZZINATO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi case popolari, comunque denominati, sono equiparati, ai fini dell'imposizione ICI, alla prima abitazione».

**Compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).**

---

### 57.16

#### Respinto

TIRELLI, STIFFONI, GUBERT

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. I Comuni, al fine di ridurre l'imposizione fiscale sulle prime abitazioni possono non applicare o ridurre l'ICI sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e contestualmente aumentare, al fine di garantire parità di gettito fiscale, le aliquote sui terreni edificabili i deroga alle disposizioni vigenti, anche in misura diversa, a seconda delle superfici e delle previsioni urbanistiche, e in ogni caso il maggiore gettito derivante dall'incremento delle aliquote sulle aree edificabili non può eccedere

quello che si sarebbe ottenuto applicando l'aliquota massima del 4 per cento sulle abitazioni principali».

---

**57.17****Respinto**

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. L'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende nel senso che tra gli enti essenti dall'imposta comunale sugli immobili sono ricomprese anche le università agrarie, enti gestori di demani collettivi».

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1)**

---

**57.18****Respinto**

MACERATINI, PELLICINI, MANTICA, PEDRIZZI, CUSIMANO, CURTO, COLLINO

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. La potenza nominale media di cui al 4° comma dell'articolo 28 della legge 30 aprile 1999, n.136 deve essere intesa come prodotto della portata massima utilizzata in fase produttiva per il salto quantificato pari alla differenza tra le quote massime di regolazione degli invasi superiore e inferiore, per l'accelerazione di gravità.

4-ter. I sovracaroni provenienti dagli impianti di produzione per pompaggio saranno liquidati nel seguente modo: a) quelli riguardanti i BIM, ex articolo 1 della legge n. 925 del 1980, per il 50 per cento a favore di tutti i Comuni compresi nel Bacino Imbrifero Montano come delimitato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, in base alle percentuali attribuite ai singoli Comuni nello stesso decreto e per il restante 50 per cento a favore dei Comuni territorialmente interessati dagli impianti, sempre in base alle percentuali di cui in precedenza; b) quelli riguardanti i rivieraschi, ex articolo 2 della legge n. 925 del 1980, per l'80 per cento a favore dei Comuni territorialmente interessati come sopra e in base alle medesime percentuali e per il restante 20 per cento a favore delle relative Province.

4-quater. Tutti i sovracaroni sono immediatamente esigibili dagli aventi diritto senza attendere la formalizzazione dei decreti di concessione degli impianti».

---

**57.19****Respinto**

DE MARTINO, PALUMBO

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente l'imposta comunale sugli immobili sono apportate le seguenti integrazioni e modifiche:

all'articolo 6, come sostituito dall'articolo 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, è aggiunto al comma 2 il seguente periodo: "Agli alloggi degli istituti autonomi per le case popolari, finchè non è deliberata l'aliquota agevolata, è applicata l'aliquota minima".

all'articolo 8, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, al comma 4 le parole: "nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari" sono sostituite dalle seguenti: "nonchè agli alloggi degli istituti autonomi per le case popolari". Allo stesso comma è aggiunto il seguente periodo: "Agli alloggi di tali istituti la ulteriore detrazione di cui al comma 3 finchè non deliberata dal comune è applicata nella misura media tra la minima e la massima".

4-ter. Gli avvisi di accertamento o di liquidazione nei confronti degli istituti autonomi per le case popolari, in materia di imposta comunale sugli immobili ancora non definitivi, se contestati negli importi e negli immobili di riferimento, devono essere riesaminati in contraddittorio tra i responsabili degli uffici tributi dei comuni, degli uffici degli enti, e se necessario, della competente amministrazione finanziaria locale. L'ufficio tributi del comune dovrà disporre la temporanea sospensione dell'esecuzione degli atti impositivi e convocare le parti entro 90 giorni dalla richiesta per il riaccertamento dei tributi effettivamente dovuti o per stralciare le quote di tributi non contestate. Tali importi non saranno gravati da sanzioni ed interessi e potranno essere versati con dilazione nel limite di 10 semestralità. Il verbale di definizione, ove siano pendenti ricorsi, dovrà essere rimesso alle competenti Commissioni tributarie, per la estinzione dei giudizi con compensazione di spese o per la riduzione degli importi degli atti impositivi».

*Conseguentemente, ridurre per un importo pari a lire 100 miliardi per gli anni 2001-2002-2003 lo stanziamento iscritto nella tabella C dello stesso disegno di legge 4885, rubrica del Ministero delle finanze, relativo all'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999.*

**57.20****Respinto**

PALUMBO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 59, comma 1, lettere l) ed n), e comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, alle aziende che per l'esercizio dell'attività realizzano le occupazioni di cui al comma 1 dell'articolo 46 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ed alle società da queste partecipate, aventi causa a qualsiasi titolo di complessi immobiliari delle predette aziende, anche organizzati in ramo di azienda, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504».

**57.21****Respinto**

SCIVOLETTO, PIATTI, PREDÀ, SARACCO, BARRILE, MURINEDDU, CONTE, BATTAFARANO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 1, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, così come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999 n. 536, le parole: "31 dicembre 2000" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2001"».

**57.22****Respinto**

MANTICA, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 le parole: "dal 1° al 20 dicembre" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° al 31 dicembre"».

**Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

**57.23****Respinto**

MACERATINI, MANTICA, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 le parole: "dal 1° al 20 dicembre" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° al 31 dicembre"».

**Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).****57.24****Respinto**

MACERATINI, MANTICA, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001, all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante le modalità di versamento dell'imposta comunale sugli immobili, le parole: "su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario" sono sostituite dalle seguenti: "su apposito conto corrente postale intestato al Comune, su modello conforme a quello stabilito con decreto ministeriale"».

**Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60)****57.0.1****Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

*Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:***«Art. 57-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 i contribuenti in possesso di unica casa, ad esclusione di quelle di categoria catastale A1, A8, A9, adibita a propria abitazione, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili. Ugual esenzione si applica agli immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli IACP, comunque denominati. Le Amministrazioni comunali, in attesa della compartecipazione delle stesse alle entrate fiscali generali dello Stato, possono introdurre una aliquota ICI pari al 10 per mille relativa alle unità immobiliari che insistono sul proprio territorio, non dichiarate inagibili, sfitte da almeno 12 mesi, ovvero

per le quali non risulti versata l'imposta di registro qualora dovuta. Ai Comuni che adottano quanto previsto dal presente articolo e che dimostrino un'entrata inferiore relativa all'ICI da ciò derivata, l'Amministrazione dello Stato corrisponde la differenza tra l'entrata accertata nell'anno precedente e l'entrata accertata nell'esercizio finanziario *de cuius*».

**Compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).**

---

**57.0.2**

**Dichiarato inammissibile**

PALUMBO

*Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:*

**«Art. 57-bis.**

1. All'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si aggiunge, in fine del comma 2: "Per i fabbricati dati in locazione secondo le norme sull'edilizia residenziale pubblica gli enti proprietari e gestori hanno facoltà di non procedere alla detrazione percentuale di cui sopra e di determinare il reddito netto imponibile nel raffronto tra ricavi e costi considerando gli immobili come strumentali all'esercizio dell'attività"».

---

**57.0.3**

**Respinto**

PALUMBO

*Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:*

**«Art. 57-bis.**

1. Ai fini del risanamento finanziario degli IACP il termine di cui all'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 è riaperto ed è fissata nuova scadenza al 30 giugno 2001. Le pendenze di tali enti, in relazione alle imposte dirette e all'IVA, possono essere estinte, senza sanzioni, con le modalità di cui agli articoli 55 e 56 della legge 30 dicembre 1991 n. 413, e successive modificazioni, anche per distinti periodi di imposta scaduti. La domanda dell'ente deve essere presentata entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Le somme risultanti potranno essere versate dai suddetti enti con dilazione, secondo le modalità in vigore.

2. Per le locazioni degli alloggi gestiti dagli IACP, da ritenersi a tempo indeterminato per la disciplina vigente sulla edilizia residenziale pubblica, la disposizione di cui all'articolo 21, comma 19, secondo pe-

riodo, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, in materia di imposta di registro, si interpreta nel senso che l'annualità successiva a quella in corso è il 1999. Per gli alloggi degli IACP, occupati senza titolo, le disposizioni sulle imposte di registro si interpretano nel senso che per essi vanno applicate per analogia le stesse norme che disciplinano l'imposta sulle locazioni. Nei casi in cui non sia consentita la regolarizzazione dei rapporti locativi la rivalsa dell'imposta di registro annuale nei confronti degli occupanti potrà essere esercitata per l'intero importo».

#### **57.0.5**

##### **Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:*

##### **«Art. 57-bis.**

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001, all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante le modalità di versamento dell'imposta comunale sugli immobili, le parole: "al fine di agevolare il pagamento, il concessionario invia, per gli anni successivi al 1993, ai contribuenti moduli prestampati per il versamento", sono sostituite dalle seguenti: "al fine di agevolare il pagamento, il concessionario, i soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ovvero il comune in caso di riscossione diretta, inviano ai contribuenti che nel periodo di imposta precedente ne abbiano fatto uso, moduli prestampati per il versamento».

#### **Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60)**

#### **57.0.4**

##### **Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:*

##### **«Art. 57-bis.**

*(Ulteriori disposizioni in materia di ICI)*

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001, all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre



1992, n. 504, riguardante le modalità di versamento dell'imposta comunale sugli immobili, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "La commissione spettante al concessionario per il servizio di rendicontazione è a carico del comune impositore ed è stabilita nella misura dello 0,50 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 2.000 ed un massimo di lire 20.000 per ogni versamento effettuato dal contribuente».

### **Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60)**

---

#### **57.0.7**

#### **Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:*

#### **«Art. 57-bis.**

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001, all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante le modalità di versamento dell'imposta comunale sugli immobili, le parole: "su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario" sono sostituite dalle seguenti: "su apposito conto corrente postale intestato al Comune, su modello conforme a quello stabilito con decreto ministeriale».

---

#### **57.0.9**

#### **Respinto**

MACERATINI, PEDRIZZI, CUSIMANO, MANTICA, CURTO, COLLINO

*Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:*

#### **«Art. 57-bis.**

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente l'imposta comunale sugli immobili sono apportate le seguenti integrazioni e modifiche:

all'articolo 6, come sostituito dall'articolo 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, è aggiunto al comma 2 il seguente periodo: "Agli alloggi degli istituti autonomi per le case popolari, finchè non è deliberata l'aliquota agevolata, è applicata l'aliquota minima".

all'articolo 8, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, al comma 4 le parole: "nonchè agli al-

loggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari" sono sostituite dalle seguenti: "nonchè agli alloggi degli istituti autonomi per le case popolari". Allo stesso comma è aggiunto il seguente periodo: "Agli alloggi di tali istituti la ulteriore detrazione di cui al comma 3 finchè non deliberata dal comune è applicata nella misura media tra la minima e la massima".

2. Gli avvisi di accertamento o di liquidazione nei confronti degli istituti autonomi per le case popolari, in materia di imposta comunale sugli immobili ancora non definitivi, se contestati negli importi e negli immobili di riferimento, devono essere riesaminati in contraddittorio tra i responsabili degli uffici tributi dei comuni, degli uffici degli enti, e se necessario, della competente amministrazione finanziaria locale. L'ufficio tributi del comune dovrà disporre la temporanea sospensione dell'esecuzione degli atti impositivi e convocare le parti entro 90 giorni dalla richiesta per il riaccertamento dei tributi effettivamente dovuti o per stralciare le quote di tributi non contestate. Tali importi non saranno gravati da sanzioni ed interessi e potranno essere versati con dilazione nel limite di 10 semestralità. Il verbale di definizione, ove siano pendenti ricorsi, dovrà essere rimesso alle competenti Commissioni tributarie, per la estinzione dei giudizi con compensazione di spese o per la riduzione degli importi degli atti impositivi».

**Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60)**

---

**Art. 58.****58.1****Accolto**

BEDIN

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Gli alloggi sono trasferiti ai Comuni nello stato di fatto e di diritto in cui gli stessi si trovano al momento del passaggio. Lo Stato è esonerato, relativamente ai beni consegnati ai Comuni ai sensi della citata legge, dalla dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 40 della legge n. 47 del 1985. I Comuni hanno 120 giorni di tempo dalla data dell'avvenuta volturazione per provvedere all'accertamento di eventuali difformità urbanistico/edilizie».

**58.2****Respinto**

LEONI, COLLA, MORO

*Al comma 2, sostituire le parole da: «l'Istituto autonomo case popolari», fino alla fine del comma, con le seguenti: «gli alloggi sono alienati ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560».*

**58.3 (V. nuovo testo)**

MIGNONE, MAZZUCA POGGIOLINI

*Aggiungere il seguente comma:*

«... Gli alloggi costruiti a cura del Dipartimento per il coordinamento della protezione civile per effetto dell'articolo 2, secondo comma, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 1981, n. 219 sono acquisiti al patrimonio disponibile dei Comuni ove sono ubicati».

**58.3 (Nuovo testo)****Accolto**

MIGNONE, MAZZUCA POGGIOLINI

*Aggiungere il seguente comma:*

«Gli alloggi costruiti a cura del Dipartimento per il coordinamento della protezione civile per effetto dell'articolo 2, secondo comma, del de-

creto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, possono essere acquisiti al patrimonio disponibile dei Comuni ove sono ubicati».

### **58.0.1**

#### **Dichiarato inammissibile**

D'URSO

*Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 58-bis.**

1. Gli istituti autonomi case popolari comunque denominati che non hanno ancora provveduto al pagamento delle imposte IRPEG, ICI, IRAP e di registro relative agli anni dal 1994 al 2000 sono esonerati dal pagamento delle sanzioni e relativi interessi se provvedono a versare ratealmente le imposte dovute per un periodo non superiore a 36 mesi a decorrere dal 1° marzo 2001».

*Conseguentemente, alla tabella C variare gli importi come segue:*

2001: - 300 mld;  
2002: - 300 mld;  
2003: - 300 mld.

### **58.0.2**

#### **Respinto**

MARINO, ALBERTINI, CAPONI, MANZI, MARCHETTI

*Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 58-bis.**

*(Misure per l'emergenza abitativa)*

1. Al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa, fatte salve le riserve previste dalle vigenti disposizioni legislative, è aumentata al 60 per cento la quota di cui al secondo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Gli enti ivi previsti, inclusi gli enti privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, mettono a disposizione dei comuni gli alloggi non locati o che si rendono disponibili per la locazione. Detti alloggi dovranno essere assegnati dai comuni a famiglie per le quali sia avvenuta o debba avvenire azione di rilascio sulla base di appositi

elenchi tenuti dai comuni stessi. Alle unità immobiliari di cui al presente articolo si applicano i canoni di locazione stabiliti dagli accordi locali di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431».

---

**Art. 59.****59.1****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

*Sopprimere il comma 1.***Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**59.2****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Sopprimere il comma 1.***Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**59.3****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 488, al fine di definire le procedure di liquidazione ed i tempi relativi alla loro conclusione, degli enti disciolti di cui alla legge 4 dicembre 1986, n. 1404».

---

**59.4****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 488, al fine di definire le procedure di liquidazione ed i tempi relativi alla loro conclusione».

---

**59.5****Respinto**

STIFFONI, MORO

*Al comma 1, dopo le parole: «un regolamento», aggiungere le seguenti: «entro trenta giorni dalla dall'entrata in vigore della presente legge».*

---

**59.6****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Al comma 2, dopo le parole: «amministrazioni centrali dello Stato», aggiungere le seguenti: «e delle regioni».*

---

**59.7****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Al comma 2, dopo le parole: «amministrazioni centrali dello Stato», aggiungere le seguenti: «e delle regioni».*

---

**59.8****Respinto**

LEONI, MORO

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «a scopi amministrativi», sopprimere le parole: «ed edifici industriali».*

**Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**59.9****Respinto**

LEONI, MORO

*Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.*

**Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**59.10****Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

*Dopo le parole: «dal primo periodo,» inserire l'altra: «non».*

---

**59.11****Accolto**

IL RELATORE

*Sopprimere il comma 5.*

---

**59.12 (V. nuovo testo)**

MACERATINI, CURTO, SILIQUINI, CUSIMANO, PEDRIZZI, COLLINO, MANTICA

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Al quarto capoverso dell'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, nonché al primo capoverso dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1972, n. 650, le parole "perito agrimensore" sono sostituite dalla parola "agrotecnico". Al fine di evitare difficoltà per gli agrotecnici nello svolgimento di attività catastali, atteso che non è chiaro come questi abbiano in realtà sostituito il "perito agrimensore"».

---

**59.12 (Nuovo testo)****Accolto**

MACERATINI, CURTO, SILIQUINI, CUSIMANO, PEDRIZZI, COLLINO, MANTICA

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Al quarto comma dell'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, nonché al primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1972, n. 650, le parole "perito agrimensore" sono sostituite dalla parola: "agrotecnico"».

---

**59.13****Respinto**

VEDOVATO

*Sopprimere il comma 6.*

---



**59.14****Respinto**

IL GOVERNO

*All'articolo 59, comma 6, sostituire le parole: «componenti» con le seguenti: «i componenti, assicurando comunque la prevalenza delle professionalità tecniche.».*

---

**59.15****Respinto**

MARINO

*All'articolo 59, comma 6, sostituire le parole: «componenti» con le seguenti: «i componenti, assicurando comunque la prevalenza delle professionalità tecniche.».*

---

**59.16****Accolto**

BEDIN, LAURIA, PREDÀ, TAROLLI

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Al quarto comma dell'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, nonché al primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1972, n. 650, le parole "perito agrimensore" sono sostituite dalla parola "agrotecnico"».

---

**59.17****Respinto**

MORO

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Al comma 2 dell'articolo 188 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, dopo le parole: "lauree in ingegneria, architettura", sono aggiunte le seguenti: "diploma di perito industriale o geometra"».

---

**59.18** (V. nuovo testo)

MORO

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Al comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, sostituire le parole: "; per le classifiche inferiori è ammesso anche il possesso di diploma di geometra" con le seguenti: ", di diploma di perito industriale o di geometra; per le classifiche inferiori è ammesso anche il possesso di diploma di geometra, di perito industriale"».

---

**59.18** (Nuovo testo)**Accolto**

MORO, ROSSI

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Al comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, le parole: "; per le classifiche inferiori è ammesso anche il possesso di diploma di geometra", sono sostituite dalle seguenti: ", di diploma di perito industriale edile o di geometra; per le classifiche inferiori è ammesso anche il possesso di diploma di geometra, di perito industriale edile"».

---

**59.19****Respinto**

MORO

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Al comma 1 dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, dopo le parole: "ingegnere o architetto" sono inserite le seguenti: "o perito industriale o geometra".

---

**59.20****Respinto**

MARINO

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. L'obbligo della polizza assicurativa per i progettisti ai sensi degli articoli 105 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, decorre dalla data di entrata in vigore del decreto

previsto all'articolo 17, comma 14-*bis*, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni».

---

**59.21****Respinto**

MARINO

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-*ter*. All'articolo 17, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, dopo le parole: "il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione", sono inserite le seguenti: "per intero"».

---

**59.22****Respinto**

MARINO

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-*quater*. Il comma 3 dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, è abrogato».

---

**59.23****Respinto**

MARINO

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-*quinq*ues. All'articolo 32, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, le parole: "... entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento..." sono sostituite con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2001"».

---

**59.24****Respinto**

MARINO

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-*bis*. L'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni deve intendersi nel senso che la procedura per la definizione delle controversie ivi prevista si applica alle domande di arbitrato

aventi data certa successiva all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554».

---

**59.25****Respinto**

MARINO

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. All'articolo 5, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti parole: «I rendiconti annuali sono inviati ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del tesoro, al Ministro dei lavori pubblici e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

6-ter. All'articolo 5, comma 7-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e comunque per una cifra complessiva almeno pari al costo della sezione centrale"».

---

**59.26****Respinto**

MORO

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto il seguente:

"6-bis. Per i predetti incarichi conferiti a professionisti esterni, iscritti nei rispettivi ordini e collegi professionali, non si applicano le incompatibilità vigenti per i dipendenti pubblici, salvo quelle che confliggono direttamente con l'incarico ricoperto. i predetti incarichi sono svolti senza alcuna limitazione di carattere temporale."».

---

**59.27****Accolto**

PIERONI, RIPAMONTI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, RONCHI, SARTO, SEMENZATO

*Sopprimere il comma 8.*

---

**59.28****Accolto**

GUERZONI, PASQUINI

*Sopprimere il comma 8.*

---

**59.29****Precluso**

BEDIN

*Al comma 8, sostituire le parole: «dall'ufficio tecnico erariale» con le seguenti: «dal comune su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al valore attuale di mercato dell'area».*

---

**59.30****Precluso**

PASTORE, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Al comma 8, in fine, aggiungere: «Gli atti di cui sopra come pure gli atti di cessione di proprietà di aree comunque concesse in diritto di superficie sono esenti da qualsiasi imposta e tasse; gli onorari notarili sono ridotti alla metà».*

**Compensazioni del gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**59.31****Respinto**

PASQUINI

*Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«8-bis. Il pagamento del corrispettivo determinato ai sensi dell'articolo 31, comma 48, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con riferimento alle aree già concesse dai Comuni sia in diritto di superficie che di proprietà, determina la caducazione di ogni vincolo, sia esso previsto dall'articolo 35, legge 22 ottobre 1971, n. 865, che dalle relative convenzioni stipulate in base a tale norma.

8-ter. Il medesimo pagamento, a decorrere dall'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1998, n. 448, determina altresì la caducazione di eventuali convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sostitutive di quelle stipulate ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 965.

8-quater. Il pagamento del corrispettivo previsto nel comma 48 dell'articolo 31 legge 23 dicembre 1998, n. 448, estingue ogni ulteriore e di-

versa pretesa del Comune riguardante le aree o le quote di aree concesse in diritto di superficie o in diritto di superficie o in diritto di superficie o in diritto di proprietà sin dall'origine, di cui ai commi 45 e 46 della stessa legge».

---

**59.32****Assorbito**

SCIVOLETTO, PREDÀ, SARACCO, BEDIN, PIATTI, MANZELLA, MURINEDDU

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Al quarto capoverso dell'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, nonché al primo capoverso dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1972, n. 650, le parole: "perito agrimensore" sono soppresse e sostituite dalla parola "agrotecnico"».

---

**59.33****Assorbito**

SARACCO, PREDÀ, VIVIANI

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Al quarto capoverso dell'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, nonché al primo capoverso dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1972, n. 650, dopo le parole: "perito agrimensore" aggiungere le seguenti: "e perito agrotecnico"».

---

**59.34****Respinto**

MUNDI, NAVA, LAURIA Baldassare, CIMMINO

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Per l'accesso al "Fondo di garanzia per le PMI" di cui alla legge n. 662 del 1996, articolo 2, comma 100, lettera a), non è dovuta dai soggetti richiedenti alcuna commissione».

---

**59.35****Dichiarato inammissibile**

CIMMINO, LAURIA Baldassare, NAVA, MUNDI

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. All'articolo 56, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di fusione tra società esercenti attività di locazione veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione"».

**59.36****Respinto**

MANCONI

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. I commi 1 e 2 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono abrogati. Le amministrazioni pubbliche possono prevedere l'impiego di risorse nei limiti delle disponibilità di bilancio, nonché l'uso di beni soltanto in forza di norme e di regolamenti adottati dalla contrattazione collettiva».

**59.37****Respinto**

MARINO

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. I commi 2 e 3 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono sostituiti dai seguenti:

"2. Le controversie relative ai progetti speciali e altre opere di cui al comma 1 possono essere definite transattivamente con procedimento d'ufficio e a domanda del creditore da presentarsi entro il termine perentorio del 30 giugno 2001 nel limite del 25 per cento delle pretese di maggiori compensi, al netto di rivalutazione ed interessi. A quest'ultimo procedimento sono ammessi, altresì, tutti gli interventi per i quali risultano iscritte esclusivamente riserve nella contabilità dei lavori. Qualora sulla controversia sia intervenuto un lodo arbitrale o una decisione giurisdizionale non definitiva, il limite per la definizione transattiva è elevato al 50 per cento di quanto riconosciuto dovuto al netto di rivalutazione ed interessi. Sull'importo riconosciuto con la transazione si applica un coefficiente di maggiorazione forfetario del 5 per cento annuo semplice, com-

preensivo di rivalutazione e di ogni interesse. L'esame e la definizione delle domande avviene entro 90 giorni dalla data di ricezione di ciascuna istanza. Per la procedura d'ufficio il termine di 90 giorni decorre dalla comunicazione dell'inizio del procedimento. In caso di accettazione della proposta formulata, l'impegno alla definizione transattiva della controversia dovrà essere mantenuto fermo per il tempo occorrente all'amministrazione per acquisire il parere sulla transazione da parte dell'Avvocatura generale dello Stato secondo le norme della contabilità pubblica. Acquisito il parere positivo dell'Avvocatura generale dello Stato, l'amministrazione provvede al pagamento dei relativi importi entro i successivi trenta giorni.

3. Sono temporaneamente sospesi fino al 30 giugno 2001 tutti i termini sostanziali e processuali relativi ai giudizi pendenti anche se in fase esecutiva. La presentazione dell'istanza di cui al comma 2 sospende comunque i termini stessi fino alla conclusione del procedimento. L'avvenuta transazione, il cui importo comprende anche le spese di giudizio e gli onorari di difesa sia dell'appaltatore che dell'eventuale concessionario dei lavori estingue definitivamente i giudizi pendenti.

4. Il procedimento di cui al comma precedente si applica altresì ai progetti speciali e alle opere di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, quali risultano dal rapporto di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, già trasferite dal commissario *ad acta ex* articolo 9, decreto legislativo n. 96 del 1993"».

---

### 59.38

#### Assorbito

NAPOLI Roberto, NAVA, MUNDI, LAURIA Baldassare, CIMMINO, DI BENEDETTO

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Al quarto capoverso dell'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, nonché al primo capoverso dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1972, n. 650, le parole: "perito agrimensore" sono sostituite dalla parola "agrotecnico"».

---

### 59.39

#### Respinto

MARINO

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Alla definizione e chiusura degli atti di trasferimento delle opere di cui al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 96 del 1993 provvede il Ministero dei lavori pubblici, con le procedure di cui all'articolo 20-bis della legge n. 135 del 1997, sulla base di autocertificazione della rendicontazione della spesa finale, approvata dall'organo deli-



berante e sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente trasferitario, per importi non superiori a lire 200 milioni, salvo controlli a campione. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuati i criteri e le modalità di formazione del campione di progetti non inferiore al 10 per cento delle opere definite e chiuse, da sottoporre a controllo ai sensi della presente legge».

---

#### **59.40**

##### **Dichiarato inammissibile**

MARINO

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici un collegio di revisione per la verifica dei rendiconti presentati dal commissario nominato ai sensi degli articoli 9 e 9-bis del decreto legislativo n. 96 del 1993. Il collegio è costituito da un magistrato della Corte dei conti, che lo presiede, da un dirigente generale del Ministero del tesoro e da un dirigente generale del Ministero dei lavori pubblici. La verifica dei rendiconti dovrà riguardare le attività del commissario sotto l'aspetto della efficienza, efficacia ed economicità della gestione nel rispetto delle normative vigenti. Le delibere del collegio sono atti definitivi. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro è fissato il compenso da corrispondere ai componenti del collegio di revisione, la cui copertura graverà sul fondo di cui all'articolo 9».

---

#### **59.41**

##### **Respinto**

PREDA, ROBOL, BEDIN, SARACCO

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Il comma 6 dell'articolo 21 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è così sostituito: "le previsioni di cui agli articoli 3, 10 e 15 sono adeguate, ogni tre anni, tenuto conto delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'ISTAT"».

---

**Art. 60.**

**60.1**

**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Sopprimere l'articolo.*

**Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**60.2**

**Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Sopprimere l'articolo.*

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**60.3**

**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Sopprimere il comma 1.*

**Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**60.5**

**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Al comma 1, sostituire le parole: «Per gli anni 2001 e 2002» con le seguenti: «Per l'anno 2002».*

**Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**60.6****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Al comma 1, sostituire le parole: «Per gli anni 2001 e 2002» con le seguenti: «Per l'anno 2001».*

**Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**60.4****Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Al comma 1, sostituire la parola: «50.000» con la seguente: «100.000».*

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**60.7****Dichiarato inammissibile**

ZANOLETTI, TAROLLI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 2 della legge 29 ottobre 1984 n. 720, tabella A, sopprimere le parole: "che non beneficiano di trasferimenti statali"».

---

**60.8****Dichiarato inammissibile**

ZANOLETTI, TAROLLI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Alla legge 29 ottobre 1984 n. 720, tabella A, alla voce comuni sopprimere le parole: "con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti"».

---

**60.9****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Sopprimere il comma 2.***Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**60.10****Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Sopprimere il comma 2.***Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**60.12****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Al comma 2, sostituire le parole: «Per gli anni 2001 e 2002» con le seguenti: «Per l'anno 2001».***Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**60.11****Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Al comma 2, sostituire le parole: «2 per cento» con le seguenti: «di una percentuale equivalente a quella del tasso di inflazione effettivo».***Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**60.13****Ritirato**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Sopprimere il comma 3.*

---

**60.15****Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Le disposizioni sul monitoraggio dei flussi di cassa delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 29, commi 1, 2, 3 e 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2001. Nel comma 4 del medesimo articolo 29 le parole: "a decorrere dall'anno 2002" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2001"».

**Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).****60.14****Respinto**

FALOMI

*Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:*

«3-bis. All'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 18 della legge n. 662 del 1996 è aggiunto: "o altri strumenti finanziari"».

**60.16****Respinto**

VERALDI

*Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:*

«3-bis. All'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 18 della legge n. 662 del 1996 è aggiunto: "o altri strumenti finanziari"».

**60.17****Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Sopprimere i commi 4, 5, 6, 7 e 8.***Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

**60.18****Respinto**

MANIERI

*Sopprimere il comma 4.*

*Conseguentemente per l'anno 2002 ridurre di 61,2 miliardi la Tabella A di cui dell'articolo 125, comma 1, alla voce Ministero del tesoro e della programmazione economica.*

---

**60.19****Respinto**

BRUNO GANERI, PAGANO

*Sopprimere il comma 4.*

*Conseguentemente per l'anno 2002 ridurre di 61,2 miliardi la Tabella A di cui dell'articolo 125, comma 1, alla voce Ministero del tesoro e della programmazione economica.*

---

**60.20****Ritirato**

BRUNO GANERI, LOMBARDI SATRIANI, BERGONZI

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Le disposizioni sul monitoraggio dei flussi di cassa delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 29, commi 1, 2, 3 e 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2001. Nel comma 4 del medesimo articolo 29 le parole "a decorrere dall'anno 2002" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2001"».

---

**60.21****Ritirato**

BRUNO GANERI, LOMBARDI SATRIANI, BERGONZI

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Le disposizioni sul monitoraggio dei flussi di cassa delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 29, commi 1, 2, 3 e 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2001. Nel comma 4 del medesimo articolo 29 le parole "a decorrere dall'anno 2002" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2001"».

---

**60.22****Ritirato**

ASCIUTTI, TONIOLLI

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Le disposizioni sul monitoraggio dei flussi di cassa delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 29, commi 1, 2, 3 e 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2001. Nel comma 4 del medesimo articolo 29 le parole "a decorrere dall'anno 2002" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2001"».

---

**60.23****Ritirato**

MONTAGNINO, RESCAGLIO

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Le disposizioni sul monitoraggio dei flussi di cassa delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 29, commi 1, 2, 3 e 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2001. Nel comma 4 del medesimo articolo 29 le parole "a decorrere dall'anno 2002" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2001"».

---

**60.24****Ritirato**

MACERATINI, BEVILACQUA, MARRI, PACE, MULAS, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Le disposizioni sul monitoraggio dei flussi di cassa delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 29, commi 1, 2, 3 e 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2001. Al comma 4 del medesimo articolo 29 le parole "a decorrere dall'anno 2002" sono sostituite con le seguenti "a decorrere dall'anno 2001"».

---

**60.25****Ritirato**

MACERATINI, PASQUALI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Le disposizioni sul monitoraggio dei flussi di cassa delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 29, commi 1, 2, 3 e 8 della legge 23

dicembre 1998, n. 448, sono abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2001. Nel comma 4 del medesimo articolo 29 le parole "a decorrere dall'anno 2002" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2001"».

---

## 60.26

### Ritirato

VIVIANI, PIZZINATO, PREDA

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Le disposizioni sul monitoraggio dei flussi di cassa delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 29, commi 1, 2, 3 e 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2001. Nel comma 4 del medesimo articolo 29 le parole "a decorrere dall'anno 2002" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2001"».

---

## 60.27 (V. nuovo testo)

BRUNO GANERI, PAGANO

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Per l'anno 2001 le erogazioni di cassa a favore delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni educative, sono disposte con l'obiettivo di assicurare che per l'anno 2001 i pagamenti delle istituzioni scolastiche non risultino globalmente superiori a quelli rilevati nel conto consuntivo 1999, incrementati dal 6 per cento. Per l'anno 2002 i predetti pagamenti non dovranno superare l'obiettivo previsto per l'anno precedente incrementato di un punto in più del tasso di inflazione programmato. Nei decreti attuativi si terrà conto dell'intervenuta autonomia delle istituzioni scolastiche».

*Conseguentemente per gli anni 2001 e 2002 ridurre rispettivamente di 5 miliardi la Tabella A di cui dell'articolo 125, comma 1, alla voce Ministero del tesoro e della programmazione economica.*

---



**60.27** (Nuovo testo)**Accolto**

BRUNO GANERI, PAGANO, VIVIANI, RESCAGLIO, MONTAGNINO, LOMBARDI SATRIANI, BERGONZI, PIZZINATO, PREDÀ, MUNDI, MORANDO, MARINO, TONIOLLI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO, MACERATINI, BEVILACQUA, MARRI, PACE, MULAS, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Per l'anno 2001 le erogazioni di cassa a favore delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni educative, sono disposte con l'obiettivo di assicurare che per l'anno 2001 i pagamenti delle istituzioni scolastiche non risultino globalmente superiori a quelli rilevati nel conto consuntivo 1999, incrementati dal 6 per cento. Per l'anno 2002 i predetti pagamenti non dovranno superare l'obiettivo previsto per l'anno precedente incrementato di un punto in più del tasso di inflazione programmato. Nei decreti attuativi si terrà conto dell'intervenuta autonomia delle istituzioni scolastiche».

*Conseguentemente per gli anni 2001 e 2002 ridurre di 5 miliardi la Tabella A di cui dell'articolo 125, comma 1, alla voce Ministero degli affari esteri per l'anno 2001 e alla voce Ministero del tesoro e della programmazione economica per l'anno 2002.*

**60.38****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Sostituire i commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 con il seguente:*

«4. L'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 è soppresso».

**Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**

**60.39****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Sostituire i commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 con il seguente:*

«4. L'articolo 2 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 è soppresso».

**Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).****60.32****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Sostituire i commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 con i seguenti:*

«5. Il sistema della tesoreria unica introdotto dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720 è modificato per le regioni e gli enti locali, secondo le disposizioni del presente articolo.

6. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le entrate costituite dalle assegnazioni, contributi, devoluzioni o compartecipazioni a tributi erariali e quanto altro direttamente o indirettamente proveniente dal bilancio dello Stato; le entrate relative ai finanziamenti comunitari nonchè le entrate provenienti da tributi propri sono versate con le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

7. Per le province, i comuni e le comunità montane, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le entrate costituite dalle assegnazioni, contributi, devoluzioni e quanto altro direttamente o indirettamente provenienti dal bilancio dello Stato; le entrate relative ai finanziamenti comunitari nonchè le entrate provenienti da tributi propri sono versate sui conti correnti accesi da ciascun ente locale presso il proprio tesoriere».

**Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).****60.33****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Sostituire i commi 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 con i seguenti:*

«5. In deroga alle vigenti disposizioni di legge in materia, a decorrere dal 1° marzo 2001 tutte le entrate delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono versati ai tesoriери delle regioni con le moda-

lità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

6. In deroga alle vigenti disposizioni normative in materia, a decorrere dal 1° marzo 2001, le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 si estendono agli enti locali e loro consorzi».

**Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**60.37**

**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Sostituire i commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 con il seguente:*

«4. È abrogata la legge 29 ottobre 1984, n. 720».

**Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**60.28**

**Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Sopprimere il comma 5.*

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**60.31**

**Respinto**

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. A decorrere dal 1° marzo 2001 le regioni, ad esclusione della regione Siciliana per la quale continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni, sono incluse nella tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni».

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**60.29**

**Dichiarato inammissibile**

TIRELLI, STIFFONI

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Alla tabella A della legge 29 ottobre 1984, n. 720 – Istituzione del sistema di tesoreria unica per Enti ed Organismi pubblici –

come modificata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 febbraio 1989, le parole "comuni, con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 5000 abitanti che non beneficiano di trasferimenti statali" con le seguenti "comuni, con esclusione di quelli con popolazione sino a 6000 abitanti che non beneficiano di trasferimenti statali"».

---

**60.30****Dichiarato inammissibile**

TIRELLI, STIFFONI

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Alla tabella A della legge 29 ottobre 1984, n. 720 – Istituzione del sistema di tesoreria unica per Enti ed Organismi pubblici – come modificata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 febbraio 1989, le parole "comuni, con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 5000 abitanti che non beneficiano di trasferimenti statali" con le seguenti: "comuni, con esclusione di quelli con popolazione fino a 5000 abitanti anche se beneficiano di trasferimenti statali"».

---

**60.34****Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Sopprimere il comma 6.*

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**60.35****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: "nelle contabilità speciali" fino alla fine del periodo con le seguenti: "ai tesorieri delle regioni con le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279"».*

**Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**60.36****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: «nelle contabilità speciali» fino alla fine del periodo con le seguenti: «sui conti correnti accesi da ciascuna regione presso il proprio tesoriere e non concorrono alla*

determinazione delle disponibilità detenibili presso il sistema bancario stabilite dalla normativa concernente la tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720».

**Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**60.40**

**Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Sopprimere il comma 8.*

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**60.41**

**Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Sopprimere il comma 10.*

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**60.49**

**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Al comma 11, dopo la parola: «comuni» inserire la seguente: «e alle comunità montane».*

**Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**60.47**

**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Al comma 11, sopprimere le parole: «con popolazione inferiore a 10.000 abitanti».*

**Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**60.50****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Al comma 11 sostituire le parole: «con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti» con le seguenti: «alle comunità montane».*

**Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**60.42****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

«11-bis. In deroga alle disposizioni normative vigenti in materia, a decorrere dal 1° gennaio 2001, per i comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti è abrogato di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720».

**Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**60.43****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

«11-bis. In deroga alle disposizioni normative vigenti in materia, a decorrere dal 1° gennaio 2001, per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, le entrate costituite dalle assegnazioni, contributi, devoluzioni e quanto altro direttamente o indirettamente proveniente dal bilancio dello Stato; le entrate relative ai finanziamenti comunitari nonchè le entrate provenienti da tributi propri sono versate sui conti correnti accesi da ciascun ente locale presso il proprio tesoriere».

**Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**60.44****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

«11-bis. In deroga alle disposizioni normative vigenti in materia, a decorrere dal 1° gennaio 2001, per i comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti, le entrate costituite dalle assegnazioni, contributi, devoluzioni e quanto altro direttamente o indirettamente proveniente dal bilancio

dello Stato, le entrate relative ai finanziamenti comunitari nonchè le entrate provenienti da tributi propri sono versate sui conti correnti accesi da ciascun ente locale presso il proprio tesoriere».

**Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**60.45**

**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

«11-bis. Al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, articolo 7, comma 2, sostituire la parola: "infruttifere" con le seguenti: "fruttifere, al tasso di interesse legale,"».

**Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**60.46**

**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

«11-bis. In deroga alle disposizioni normative vigenti in materia, a decorrere dal 1° gennaio 2001, per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti è abrogato di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720».

**Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**

**60.52**

**Accolto**

IL GOVERNO

*Al comma 12, sostituire le parole:* «Per la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano e per la regione Valle d'Aosta,» *con le seguenti:* «Per le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano,» *e dopo le parole:* «flussi di cassa» *aggiungere le parole:* «, di cui ai commi da 5 a 10 del presente articolo».

---

**60.48****Assorbito**

MACERATINI, COLLINO, PEDRIZZI, CAMBER, CUSIMANO, MANTICA, CURTO

*Nel testo dell'articolo 60, al comma 12, la locuzione: «la regione Valle d'Aosta» è sostituita dalla locuzione: «le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia».*

---

**60.51****Assorbito**

CAMERINI, VOLCIC

*Nel testo dell'articolo 60, al comma 12, la locuzione: «la regione Valle d'Aosta» è sostituita dalla locuzione: «le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia».*

---

**60.53****Respinto**

IL GOVERNO

*Sopprimere il comma 13.*

---

**60.54****Respinto**

RIPAMONTI, PIERONI, RONCHI, BORTOLOTTI, BOCO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

*Sopprimere il comma 14.*

---

**60.55****Respinto**

RIPAMONTI, PIERONI, RONCHI, BORTOLOTTI, BOCO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

*Al comma 14, sopprimere le parole da: «Al fine di favorire» fino a: «e successive modificazioni.».*

*Al medesimo comma 14, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Tali risorse concorrono a finanziare programmi regionali finalizzati alla prevenzione degli incendi boschivi, agli interventi di protezione civile, alla tutela del patrimonio storico-artistico ed alla tutela dell'ambiente».*

---



**60.56****Respinto**

RIPAMONTI, PIERONI, RONCHI, BORTOLOTTI, BOCO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

*Al comma 14 le parole da: «Al fine di favorire» fino a: «e successive modificazioni,» sono sostituite con le seguenti: «Al fine di realizzare programmi per lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela delle aree protette regionali».*

---

**60.200****Ritirato**

RONCHI, RIPAMONTI

*All'articolo 60, al comma 14, dopo le parole: «Il Ministro delle finanze», aggiungere le parole: «d'intesa con il Ministro dell'ambiente».*

---

**60.57****Accolto**

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ, GUBERT

*Al comma 14, sopprimere le seguenti parole: «e alle province autonome di Trento e di Bolzano».*

---

**60.58****Accolto**

ANDREOLLI

*Al comma 14, sopprimere i riferimenti alle province autonome di Trento e di Bolzano.*

---

**60.59****Respinto**

CAPALDI, MASCIONI, SPECCHIA, CARPINELLI, DE CAROLIS

*Al comma 14 sostituire le parole: «10 miliardi» con le parole: «12 miliardi».*

*Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'ambiente, ridurre gli importi:*

2001: - 2.000;  
2002: - 2.000.  
2003: - 2.000.

---

**60.60****Respinto**

MACERATINI, SPECCHIA, MAGGI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, BONATESTA, CUSIMANO, COLLINO, MULAS

*Al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: «somma di» sostituire la cifra: «10» con la seguente: «20».*

**Compensazione del gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

---

**60.61****Respinto**

MACERATINI, SPECCHIA, MAGGI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, BONATESTA, CUSIMANO, COLLINO, MULAS

*Al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: «somma di» sostituire la cifra: «10» con la seguente: «12».*

**Compensazione del gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

---

**60.62****Respinto**

MACERATINI, SPECCHIA, MAGGI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, BONATESTA, CUSIMANO, COLLINO, MULAS

*Al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: «somma di» sostituire la cifra: «10» con la seguente: «13».*

**Compensazione del gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

---

**60.63****Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Al comma 14, aggiungere il seguente:*

«15. Le disposizioni di cui al comma 5 e seguenti non si applicano alla regione Siciliana per la quale continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni».

---

**60.0.1****Respinto**

PALUMBO

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

1. All'articolo 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999 n. 370, è aggiunto il seguente periodo: "La disposizione di cui al primo periodo del presente comma si applica anche a tutti quei candidati ai giudizi di idoneità, di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i quali, ammessi con riserva per effetto di ordinanze di sospensione dell'efficacia degli atti preclusivi alla partecipazione, emessi dai competenti organi di giurisdizione amministrativa, li abbiano superati"».

**60.0.2****Respinto**

MACERATINI, PONTONE, SILIQUINI, BUCCIERO, DEMASI, CARUSO Antonino, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Dopo l'articolo 60 (come primo articolo del Capo III), aggiungere il seguente:*

## CAPO III

**«Art. 60-bis.**

*(Consulenza ed assistenza legale degli enti pubblici non economici che gestiscono forme di previdenza obbligatoria)*

1. Gli enti pubblici non economici che gestiscono forme di previdenza obbligatoria affidano in via esclusiva la consulenza e l'assistenza legale agli avvocati dipendenti di uno dei predetti enti.

2. Qualora il numero degli avvocati dipendenti in servizio non sia sufficiente rispetto al numero delle controversie pendenti, si procederà alla stipula di convenzioni onerose con altro ente tra quelli previsti al comma 1, il quale assicurerà con i suoi avvocati la necessaria assistenza legale.

3. Qualora non sia possibile assicurare una adeguata difesa dell'ente in tutti i processi secondo le modalità previste ai commi 1 e 2, si potrà fare ricorso ad avvocati liberi professionisti.

4. Qualora ad uno degli enti previsti dal comma 1 sia conferita, per legge o per convenzione tra le parti, la consulenza legale o la difesa giudiziale per affari, materie o per atti la cui titolarità sostanziale resti in capo ad altro soggetto pubblico o privato, quest'ultimo dovrà corrispondere, per ogni processo vinto o per ogni procedura legale andata a buon

fine senza il riconoscimento delle spese e degli onerari a favore dell'ente, un onorario nella misura non inferiore alla metà del minimo tariffario.

5. Gli onorari saranno corrisposti all'ente dal quale dipendono gli avvocati che hanno assicurato la consulenza o la difesa legale. Ai sensi dell'articolo 26 della legge 20 marzo 1975 n. 70 gli accordi sindacali prevedranno le modalità di erogazione ai singoli avvocati delle competenze legali.

6. Gli enti di cui al 1° comma applicheranno, con propri provvedimenti e senza oneri per il bilancio statale, ad applicare le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 anche per la consulenza legale e per la difesa giudiziale afferenti ad affari, materie od atti dei quali siano istituzionalmente titolari ed affidati agli avvocati propri dipendenti».

---

### 60.0.3

#### Dichiarato inammissibile

DIANA LORENZO

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 60-bis.

1. I comuni che siano debitori nei confronti della Cassa depositi e prestiti per mancato pagamento di rate mutui, dovute precedentemente alla dichiarazione di dissesto finanziario, possono contrarre mutui con il concorso dello Stato ai fini della restituzione delle somme dovute».

*Consequentemente apportare alla Tabella B, voce Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti modifiche:*

2001: - 10.000;  
2002: - 10.000;  
2003: - 10.000.

---

### 60.0.4

#### Dichiarato inammissibile

DIANA LORENZO

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 60-bis.

1. I comuni destinatari o concessionari di edifici confiscati a soggetti condannati per reati di associazione di stampo mafioso possono contrarre mutui con il concorso dello Stato per lavori di completamento o di ristrutturazione necessari all'utilizzo sociale dei suddetti beni».

*Conseguentemente apportare alla Tabella B, voce Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti modifiche:*

2001: - 10.000;  
2002: - 10.000;  
2003: - 10.000.

### **60.0.5**

#### **Respinto**

PELELLA, DONISE, DE MARTINO, DIANA LORENZO, MARINO

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 60-bis.**

1. All'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, al primo periodo sostituire le parole: «sessanta giorni» con le parole: «centoventi giorni».

### **60.0.6**

#### **Ritirato**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 60-bis.**

*(Disciplina dei pignoramenti sulle contabilità dell'INPS)*

1. I pignoramenti ed i sequestri aventi per oggetto le somme affluite nei conti e nelle contabilità speciali operanti presso le tesorerie dello Stato e nei conti correnti bancari e postali intestati INPS si eseguono esclusivamente, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, secondo le disposizioni del libro III - titolo II - capo II del codice di procedura civile, con atto notificato al funzionario responsabile della struttura territoriale dell'Ente stesso nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati, con l'effetto di sospendere ogni forma di pagamento relativamente alle somme pignorate. Il funzionario, cui sia stato notificato l'atto di pignoramento o sequestro, è tenuto ad annotare l'ammontare indicato nella contabilità dell'INPS ed a vincolare l'importo, nei limiti dei fondi esistenti, procedendo con il seguente ordine: sulla contabilità speciale e sui conti operanti presso le tesorerie, sui conti correnti postali e sui conti correnti bancari. La notifica rimane priva di effetto riguardo ai pagamenti già disposti.

2. Il funzionario responsabile della competente struttura territoriale dell'INPS può evitare il pignoramento pagando nelle mani dell'Ufficiale Giudiziario, come previsto dall'articolo 494 c.p.c.

3. Non sono ammessi atti di sequestro o pignoramento, ai sensi del presente articolo, sulle contabilità speciali e sui conti accesi all'INPS presso le tesorerie dello Stato, presso le banche e presso le Poste Italiane s.p.a. a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie, delle banche e delle poste italiane s.p.a., né sospendono l'accreditamento di somme nei conti e nelle contabilità speciali operanti presso le tesorerie e nei conti correnti bancari e postali intestati all'INPS.

4. Gli atti di pignoramento e sequestro devono contenere, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, i dati anagrafici dell'interessato, il codice fiscale e l'indirizzo.

5. La notifica di ogni altro atto consequenziale nei procedimenti relativi agli atti di pignoramento o di sequestro è effettuata secondo le modalità stabilite al comma 1.

6. Nei giudizi promossi nei confronti degli Enti gestori di forme di previdenza e di assistenza obbligatorie da stranieri e da cittadini italiani residenti all'estero, e negli eventuali pignoramenti e sequestri è competente il tribunale in funzione di giudice del lavoro in cui è posta la struttura territoriale dell'Ente tenuta al pagamento della prestazione ovvero presso la quale è versata la contribuzione obbligatoria per l'ultima settimana di attività lavorativa svolta in Italia.

## **60.0.100**

### **Accolto**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:*

#### **«Art. 60-bis.**

*(Compartecipazione al gettito IRPEF per i comuni per l'anno 2002)*

1. I decreti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, relativi all'aliquota di compartecipazione dell'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, per la parte specificata nel comma 3-bis dell'articolo 2 del citato decreto legislativo, ovvero relativamente alla parte non connessa all'effettivo trasferimento di compiti e funzioni, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono emanati entro il 30 novembre 2001.

2. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, dopo le parole "conseguentemente determinata" sono inserite le seguenti: ", con i medesimi decreti,";

b) nel primo periodo, dopo le parole "con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917", sono inserite le seguenti: ", nonché eventualmente la percentuale dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote".

3. Per l'anno 2002 è istituita, per i comuni delle Regioni a statuto ordinario, una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in una misura pari al 4,5 per cento del riscosso in conto competenza affluente al bilancio dello Stato, per l'esercizio finanziario 2001, quali entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione iscritte nel capitolo 1023. Il gettito della compartecipazione, attribuito ad un apposito capitolo di spesa del Ministero dell'interno, è ripartito dallo stesso Ministero a ciascun comune in proporzione all'ammontare, fornito dal Ministero delle finanze sulla base dei dati disponibili, dell'imposta netta, dovuta dai contribuenti, distribuito territorialmente in funzione del domicilio fiscale risultante presso l'anagrafe tributaria.

4. I trasferimenti erariali sono ridotti a ciascun comune in misura pari al gettito spettante dalla compartecipazione di cui al comma 3.

5. Il Ministero delle finanze, entro il 30 luglio del 2001 provvede a comunicare al Ministero dell'interno i dati previsionali relativi all'ammontare del gettito della compartecipazione di cui al comma 3, ripartito per ciascun comune in base ai criteri di cui al medesimo comma 3. Entro il 30 ottobre 2001, il Ministro dell'interno comunica ai comuni l'importo previsionale del gettito della compartecipazione spettante e il correlato ammontare previsto di riduzione dei trasferimenti erariali. L'importo del gettito della compartecipazione di cui al comma 3 è erogato dal Ministero dell'interno, nel corso dell'anno 2002, in quattro rate di uguale importo. Le prime due rate sono erogate sulla base dei dati previsionali anzidetti; la terza e la quarta rata sono calcolate sulla base dei dati di consuntivo relativi all'esercizio finanziario 2001, comunicati dal Ministero delle finanze entro il 30 maggio 2002 al Ministero dell'interno e da questo ai comuni, e su tali rate sono operati i dovuti conguagli rispetto alle somme già erogate.

6. Per i comuni delle Regioni a statuto speciale all'attuazione del precedente comma 3 si provvede in conformità alle disposizioni contenute nei rispettivi statuti, anche al fine della regolazione dei rapporti finanziari tra Stato, Regioni e comuni.

---

**Art. 61.****61.1****In parte inammissibile in parte respinto**

ALBERTINI

*Dopo l'ultimo periodo del comma 2 aggiungere: «al fine di favorire interventi concernenti la vigenza triennale dei contratti collettivi di lavoro stipulati per il personale Ferrovie dello Stato sono destinate le necessarie risorse.*

*Conseguentemente, alla tabella A, fondo speciale di parte corrente, alla voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale, variare gli importi come segue:*

2001: + 100  
2002: + 100  
2003: + 100

*e alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ridurre gli importi come segue:*

2001: + 100  
2002: + 100  
2003: + 100».

**61.2****Accolto**

IL GOVERNO

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

*«2-bis. L'obbligo contributivo previsto dall'articolo 41, comma 2, lettera a), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si intende riferito altresì alle Società costituite dall'ENEL successivamente alla data del 31 dicembre 1999, presso cui trovino occupazione lavoratori già dipendenti dell'ENEL.*

*2-ter. L'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni ed integrazioni, si interpreta nel senso che ai contratti di formazione e lavoro non si applicano le disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali.*

*2-quater. L'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, va interpretato nel senso che il beneficio contributivo ivi previsto non si applica ai premi INAIL.*

*2-quinquies. Il comma 3 dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, deve intendersi nel senso che ciascuna rata annuale del contributo straordinario va ripartita tra i datori di lavoro che, alla fine del mese antecedente la scadenza del pagamento delle rate medesime, abbiano in servizio lavoratori che risultavano già iscritti al 31 dicembre 1996 ai Fondi speciali soppressi, in misura proporzionale al numero dei lavoratori*



stessi, ponderato con le relative anzianità contributive medie risultanti a detta data.

---

### 61.3

#### **Respinto**

PELELLA, GRUOSSO, BATTAFARANO

*Aggiungere, il seguente comma:*

«La disposizione di cui all'articolo 1, comma 196, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si intende nel senso che dalla data di entrata in vigore della legge anzidetta cessa l'iscrizione obbligatoria all'ENASARCO per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 196, della medesima legge.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, si provvede all'emanazione di disposizioni relative all'utilizzo dei contributi versati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e al recupero dei contributi versati a far data dall'entrata in vigore della legge medesima».

---

### 61.4 (V. nuovo testo)

CAMERINI, VOLCIČ

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. All'articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dal comma 21 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "I redditi prodotti sono utilizzati per la realizzazione di strutture territoriali, in particolare residenziali e centri diurni con attività riabilitative, destinati ai malati mentali, in attuazione degli interventi previsti dal Piano sanitario nazionale 1998-2000, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, e dal Progetto obiettivo "Tutela della salute mentale 1998-2000" approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999».

---

### 61.4 (Nuovo testo)

#### **Accolto**

CAMERINI, VOLCIČ, MARINO, GUBERT, CASTELLANI Carla, SCIVOLETTO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. All'articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dal comma 21 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "I redditi prodotti sono utilizzati in maniera prioritaria per la realizzazione di strutture territoriali, in particolare residenziali e centri diurni con attività riabilitative, destinati ai malati mentali, in attuazione degli interventi previsti

dal Piano sanitario nazionale 1998-2000, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, e dal Progetto obiettivo "Tutela della salute mentale 1998-2000" approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999"».

## 61.5

### Respinto

NAPOLI Roberto, MUNDI, LAURIA Baldassare, NAVA

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Allo scopo di agevolare politiche attive per la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro dei lavoratori occupati nel settore creditizio, le imprese destinate del CCNL del Credito di cui all'accordo di rinnovo dell'11 luglio 1999 nonché del CCNL che sarà sottoscritto per la categoria dei dirigenti potranno, anche in deroga ai vigenti e futuri ordinamenti in materia di pensioni per le forme obbligatorie, sostitutive, esclusive o esonerative, ove interessate, collocare il personale a riposo anticipato, su base volontaria.

2-ter. Saranno ammessi al collocamento a riposo anticipato, quei lavoratori che, indipendentemente dalla categoria contrattuale di appartenenza, alla data di risoluzione del rapporto di lavoro abbiano maturato un'anzianità contributiva utile ai fini pensionistici INPS di almeno 30 anni, senza alcun limite di età anagrafica.

2-quater. Ai suddetti lavoratori, per il periodo intercorrente tra la cessazione del rapporto di lavoro ed il mese antecedente la decorrenza della pensione AGO verrà corrisposta una prestazione economica anticipata di pensione pari all'ammontare lordo del trattamento di pensione AGO spettante calcolato con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante al raggiungimento dei requisiti contributivi, ovvero del requisito di anzianità minimo previsto per la pensione AGO tempo per tempo vigente, se più elevato.

2-quinquies. Il periodo tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione del diritto al trattamento pensionistico AGO sarà riconosciuto valido ai fini dell'incremento dell'anzianità previdenziale del lavoratori, sia per il diritto che per l'ammontare del trattamento di pensione AGO e la retribuzione di riferimento sarà quella effettivamente percepita nel corso dell'anno di cessazione nel corso dell'anno medesimo.

2-sexies. La prestazione anticipata di pensione è erogata con periodicità mensile, per 14 rate, a cura dell'INPS che, a tal proposito, istituirà un'apposita gestione contabile, nella quale far transitare tutte le situazioni attive e passive, secondo le modalità tecnico-contabili che saranno appositamente concordate.

2-septies. Tutti gli oneri derivanti dalla presente normativa, sia con riferimento alla prestazione anticipata di pensione che alla copertura finanziaria dei contributi di cui al comma 1, restano a totale carico delle imprese utilizzatrici, le quali dovranno versare le somme anticipatamente ogni tre mesi.

*2-octies.* Al perfezionamento dell'anzianità contributiva prevista dalle leggi *pro-tempore* vigenti, tenuto conto anche del periodo maturato per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, e comunque in presenza dei requisiti di accesso al trattamento di pensione AGO, il lavoratore si vedrà automaticamente trasformare la propria prestazione anticipata di pensione in trattamento di pensione effettiva a carico dell'INPS e con la medesima decorrenza, compensate le residue situazioni contabili eventualmente in essere con le imprese, quest'ultime cesseranno di sostenere ogni ulteriore onere.

*2-novies.* Le prestazioni di cui al comma 1, continueranno ad essere corrisposte anche in caso di modifiche della normativa legislativa *pro-tempore* vigente relativa al sistema pensionistico e comunque fino al raggiungimento dei requisiti minimi di anzianità contributiva e anagrafica utili per accedere al trattamento AGO, come pure in caso di fusioni, incorporazioni, trasformazioni, cessioni, liquidazione e scorpori di rami di attività aziendale intendendosi vincolante per il nuovo soggetto giuridico economico subentrante che se ne dovrà fare carico.

*2-decies.* Le imprese potranno avvalersi della presente disciplina, a far data dalla entrata in vigore e comunque per le domande di adesione volontaria che i lavoratori presenteranno entro i prossimi 10 anni».

#### **Compensazioni del Gruppo U.D.E.U.R. (v. emend. 2.70).**

### **61.6**

#### **In parte inammissibile in parte respinto**

MACERATINI, MANTICA, BORNACIN, MEDURI, RAGNO, FLORINO, MULAS, BONATESTA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«*2-bis.* Al fine di favorire interventi concernenti la vigenza triennale dei contratti collettivi di lavoro stipulati per il personale delle Ferrovie dello Stato sono destinate le necessarie risorse.

*Conseguentemente, alla tabella A, fondo speciale di parte corrente, alla voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale, variare gli importi come segue:*

2001: + 100.000  
2002: + 100.000  
2003: + 100.000

*e alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ridurre gli importi come segue:*

2001: + 100.000  
2002: + 100.000  
2003: + 100.000».

**61.7****Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Sono altresì escluse dal procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le quote assegnate alle gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per un importo pari a quello definito con legge 23 dicembre 1996, n. 663, annualmente adeguato, a decorrere dal 2001, secondo i criteri di cui all'articolo 37, comma 3, lettera c) della legge 9 marzo 1989, n. 88. Il comma 9 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal comma 2 dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è soppresso.

**61.8****Respinto**

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di favorire interventi concernenti la vigenza triennale dei contratti collettivi di lavoro stipulati per il personale delle Ferrovie dello Stato sono destinate 100 milioni annui».

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).****61.9****Respinto**

ASCIUTTI, TONIOLLI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. I tecnici e gli artisti interpreti ed esecutori della musica da ballo, intrattenimento e svago, in virtù della atipicità della loro professione, agiscono in deroga alle vigenti norme sul collocamento e possono utilizzare, per l'organizzazione del proprio lavoro, sia a livello nazionale che internazionale, gli agenti teatrali e di spettacolo iscritti al relativo ruolo professionale istituito con la legge 3 febbraio 1989, n. 39, e regolamentato con decreto ministeriale 21 dicembre 1990, n. 452, punto 3, lettere c) e d) in sostituzione di quanto previsto dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articoli 115 e 116 (Testo unico leggi pubblica sicurezza) e dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, articoli 204 e seguenti, modificati dalla legge 21 marzo 1959, n. 253. Gli agenti teatrali e di spettacolo in possesso di licenza di cui all'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono iscritti al ruolo professionale tramite la mera presentazione della suddetta licenza. Il Ministro dell'industria, commercio e artigianato stabilisce con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di appro-

vazione della presente legge, le materie e le modalità degli esami atti ad ottenere le nuove iscrizioni a ruolo degli agenti teatrali e di spettacolo».

#### **61.10**

##### **Respinto**

ASCIUTTI, TONIOLLI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Nei commi 1, 2 e 5 dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la parola: «corrispettivi» è sostituita dalla parola: «contribuzione».

#### **Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

#### **61.11**

##### **Respinto**

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il compenso corrisposto ex articolo 5 CCNL-1994, articolo 2 - Accordo collettivo-1997, articolo 1 - Accordo collettivo-1999 e comunque qualsiasi altra voce retributiva corrisposta in via fissa e continuativa ai dirigenti della società poste italiane sono interamente soggetti alla contribuzione per il trattamento di quiescenza e previdenza, ivi compresa la quota di maggiorazione introdotta dall'articolo 15, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e pensionabili ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a) del disegno di legge 30 dicembre 1992, n. 503».

#### **Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

#### **61.12**

##### **In parte inammissibile in parte respinto**

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, BONATESTA, FLORINO, MULAS, CUSIMANO, CURTO, COLLINO, VEGAS

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«3. Al fine di favorire interventi concernenti la vigenza triennale dei contratti collettivi di lavoro stipulati per il personale Ferrovie dello Stato sono destinate le necessarie risorse».

*Conseguentemente, alla tabella A, fondo speciale di parte corrente, alla voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale, variare gli importi come segue:*

2001: + 100.000  
2002: + 100.000  
2003: + 100.000

*e alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ridurre gli importi come segue:*

2001: + 100.000  
2002: + 100.000  
2003: + 100.000».

---

### **61.13**

#### **In parte inammissibile in parte respinto**

GUBERT

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«3. Al fine di favorire interventi concernenti la vigenza triennale dei contratti collettivi di lavoro stipulati per il personale Ferrovie dello Stato sono destinate le necessarie risorse».

*Conseguentemente, alla tabella A, fondo speciale di parte corrente, alla voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale, variare gli importi come segue:*

2001: + 100.000  
2002: + 100.000  
2003: + 100.000

*e alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ridurre gli importi come segue:*

2001: + 100.000  
2002: + 100.000  
2003: + 100.000».

*Copertura mediante l'inserimento di tale finalità tra quelle di cui al comma 1, dell'articolo 87.*

---

### **61.14**

#### **Dichiarato inammissibile**

PREDA, SARACCO

*Aggiungere, il seguente comma:*

«Al comma 3, articolo 2 del regio decreto 28 agosto 1924 n. 1422, viene aggiunto il seguente comma:

"Detta norma non si applica a quelle cooperative i cui soci sono iscritti singolarmente negli elenchi nominativi degli artigiani e dei commercianti, nonché ad altri professionali e, qualora costituite, alle relative casse autonome di previdenza».

---

**61.0.1****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:***«Art. 61-bis.**

Alla legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

"Art. 19-bis. - (*Crediti degli enti pubblici previdenziali*). - 1. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche alle norme in materia di liquidazione, accertamento e riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali nonché le relative sanzioni e somme aggiuntive».

**61.0.2****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:***«Art. 61-bis.**

*(Disposizioni in materia di organizzazione e razionalizzazione dell'attività di difesa e rappresentanza degli enti pubblici che gestiscono forme di previdenza e assistenza obbligatorie)*

Gli Enti pubblici, che gestiscono forme di previdenza e assistenza obbligatorie, affidano l'attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza alle Avvocature istituite presso ciascun Ente.

Nei casi di insufficienza o mancanza di Avvocature interne l'attività di cui al primo comma è assicurata dalle Avvocature esistenti presso altri Enti del comparto mediante convenzioni onerose, che disciplinano i relativi aspetti organizzativi, normativi ed economici.

Il trattamento giuridico ed economico degli appartenenti alle Avvocature costituite presso gli enti è disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, prendendo a riferimento quello previsto per il personale di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611».

**Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

**61.0.3****Respinto**

MISSERVILLE, NAPOLI, NAVA, LAURIA Baldassare, CIMMINO

*Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:***«Art. 61-bis.**

1. L'Ente Nazionale di assistenza magistrale, che assume la denominazione di Ente Nazionale per l'Assistenza ai lavoratori della scuola è Ente di diritto pubblico non economico che ha il fine di assistere secondo quanto già previsto dal D.C.P.S. 21 ottobre 1947 n. 1346 e successive modificazioni e integrazioni, nonché sotto il profilo professionale gli insegnanti di ruolo della scuola dell'infanzia e della scuola di base, il personale docente della scuola secondaria nonché i dirigenti, gli ispettori scolastici e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado in attività di servizio o in quiescenza, i loro familiari, gli orfani minorenni degli iscritti e i/le vedovi/e non risposati/e dello stesso personale, che sono iscritti di ufficio all'Ente.

2. Il personale in quiescenza è assoggettato alla ritenuta obbligatoria di cui all'articolo 9 del decreto-legge C.P.S. 21 ottobre 1947, n. 1346 e successive modificazioni.

3. Il personale della scuola secondaria può, su sua domanda, cessare dall'iscrizione entro un anno della stessa.

**61.0.4****Dichiarato inammissibile**

PELELLA

*Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:***«Art. 61-bis.**

*(Estensione della previdenza obbligatoria gestita dall'INPGI anche in favore dei giornalisti iscritti all'elenco pubblicisti dell'Albo professionale tenuto dall'Ordine dei giornalisti)*

1. L'INPGI, che ai sensi delle leggi n. 1564/55, 1122/55 e 67/87 atua in via sostitutiva la previdenza obbligatoria in favore dei giornalisti, iscritti nell'elenco professionisti dell'Albo professionale tenuto dall'Ordine dei giornalisti e dei praticanti iscritti nell'apposito registro, provvede ad analoga gestione anche in favore dei giornalisti iscritti nell'elenco pubblicisti dell'Albo, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.

2. I giornalisti pubblicisti possono optare per il mantenimento dell'iscrizione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale. L'opzione deve essere esercitata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».